



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 571

Seduta del 03/07/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E STOGIT S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE RELATIVE ALLA CONCESSIONE "SERGNANO STOCCAGGIO" – PROGETTO "AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO DEL GIACIMENTO DA REALIZZARSI MEDIANTE L'INCREMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A VALORI MASSIMI PARI AL 105% DELLA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5328 DEL 20 GIUGNO 2016 (ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239 "RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA")

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3) che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo";

VISTO il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011";

VISTA la Legge Regionale 43/2015 che, all'articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, utili ad individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale destinando, come previsto al comma 8 della stessa, gli introiti da ciò derivanti ad interventi di natura e qualificazione ambientale;

RICHIAMATA la deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 "Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010";

CONSIDERATO che gli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della suddetta deliberazione, individuano le procedure per il rilascio dell'intesa regionale con il Ministero dello sviluppo economico aventi ad oggetto:

- le modalità di definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale, in applicazione della legge n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esistenti (Allegato B);

- le modalità, i parametri ed i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas naturale correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti (Allegato C);

DATO ATTO che l'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; in particolare, le determinazioni inerenti allo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383);

PRESO ATTO che la Corte costituzionale ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), che le intese di cui alla legge 239 del 2004 costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" e che, ai fini del perfezionamento dell'intesa la volontà della Regione interessata non può essere sostituita da una determinazione dello Stato;

PRESO ATTO che STOGIT S.P.A. è titolare dell'impianto di pubblica utilità per lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo nel giacimento esaurito "Sergnano", rilasciata con D.M. 5 maggio 1999 e che con D.M. del 1.12.2020 è stata accordata la prima proroga decennale, senza variazioni del programma lavori già approvato ma con precise prescrizioni in relazione ai monitoraggi da realizzare in accordo agli Indirizzi Linee Guida Ministeriali 2014 e alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio;

VISTO in particolare l'art. 5 del Decreto Ministeriale di prima proroga sopra richiamato, il quale prevedeva che, entro ventiquattro mesi dalla data dello stesso decreto, il Concessionario dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*" (di seguito ILG 2014), relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo;

VISTA, inoltre, la Delibera Regionale n. 3401 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha espresso l'Intesa favorevole in merito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'istanza di prima proroga decennale prescrivendo la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio secondo l'accordo sottoscritto con la Società di cui alla Delibera n. 3221 del 09 giugno 2020;

CONSIDERATO nello specifico che l'accordo sottoscritto tra Regione Lombardia e Stogit S.p.A. (DGR n. 3221 del 09 giugno 2020) prevedeva che:

- la valutazione delle reti di monitoraggio, dei progetti di modifica o integrazione delle stesse, il controllo dei dati prodotti e la conformità con le previsioni degli Indirizzi e linee guida ministeriali su richiamati oppure con le modalità equivalenti di cui al precedente alinea, compete alla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), soggetto altamente qualificato e organo tecnico dell'autorità competente, il Ministero dello sviluppo economico, e dell'UNMIG, da individuarsi per ciascuna concessione;
- il monitoraggio microsismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per l'attività di stoccaggio viene condotto secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Accordo;
- il piano di integrazione delle reti di cui all'Allegato 1 è stato sviluppato in coerenza con il criterio di progettazione utilizzato ai fini dell'implementazione della rete di Minerbio nell'ambito del protocollo di sperimentazione degli ILG approvato da INGV in qualità di SPM;
- nelle more della nomina di una SPM (Struttura Preposta al Monitoraggio), attività che compete al MiSE secondo art. 9.1 degli ILG, Stogit SpA in modalità proattiva provvederà a far validare le reti di monitoraggio ad un ente universitario/ente di comprovata esperienza in materia;

PRESO ATTO che la Società, con istanza del 20 dicembre 2022, prot.1084/PERM/FM, chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'autorizzazione ad un ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi con l'incremento della pressione statica di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria, con un conseguente aumento della capacità di stoccaggio del 14% (350 MSmc in aggiunta ad una capacità attuale di circa 2.500 Msmc);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. DgIS n. 2719 del 25 gennaio 2023 ha dato avvio al procedimento per il rilascio alla Società Stogit S.p.A. dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.D. del 4 febbraio 2011, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale "SERGNANO STOCCAGGIO";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che il progetto, già presentato nel 2010 e rimasto per alcuni anni sospeso alla luce di considerazioni di carattere generale, aveva ottenuto una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) favorevole con decreto MATTM del 15.10.2012 n. 532 e che tale decreto è stato prorogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con successivo decreto n. 212 del 27.04.2023 per cinque anni a partire dal 27.04.2023;

PRESO ATTO che con nota in atti regionali al n. T1.2023.0028018 del 01.03.2023 la Stogit S.P.A. ha trasmesso la relazione di validazione da parte dell'Università di Padova (Dipartimento di Geoscienze) delle reti di monitoraggio microsismico, la cui implementazione è stata completata nel 2022, e che tale validazione, effettuata nel rispetto degli IGL 2014 emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico Novembre 2014, evidenzia che *ha riguardato la rete di monitoraggio microsismico e non le deformazioni di suolo e le pressioni di poro*;

CONSIDERATO che nella stessa relazione richiamata al punto precedente si dichiara che *“la strumentazione installata nella rete di monitoraggio microsismico appare in accordo con gli Indirizzi e Linee Guida ministeriali e con gli esiti della sperimentazione degli ILG stessi, effettuata sul campo di stoccaggio di Minerbio . . .”,* e che *“non risulta necessario effettuare sostituzioni alla strumentazione attualmente installata in campo”*, suggerendo tuttavia di:

- installare in futuro un sensore tricomponente di tipo broadband;
- di integrare la rete con una ulteriore stazione nell'area Nord-occidentale del dominio di studio al fine di ottenere una più omogenea distribuzione delle potenzialità di localizzazione rispetto al posizionamento del reservoir;
- richiedere alle istituzioni competenti una definizione accurata della Magnitudo di completezza della area di studio, essendo quest'ultima una stima fortemente dipendente dal numero delle stazioni nazionali installate in prossimità dei siti;

CONSIDERATO che con nota in atti regionali al n. T1.2023.0056080 del 17.05.2023 UNMIG ha trasmesso a Regione Lombardia le relazioni di monitoraggio microsismico per le annualità 2014-2021 e la relazione di configurazione dei monitoraggi nelle quali la Società dichiara:

- l'adeguatezza della rete di monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, come richiesto dall'art. 5 comma 2 del DM di prima proroga del 01.12.2020;
- nel 2020 il sistema di monitoraggio è stato implementato con l'installazione di una seconda stazione GPS denominata SER2. Al momento, le informazioni disponibili per la stazione SER2 non consentono di formulare valutazioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tecniche, in quanto la corretta taratura dei dati richiede un arco di tempo stimato in circa 3 anni;

- i dati acquisiti attestano come non vi sia alcun evento sismico indotto e che gli eventi identificati siano attribuibili a fenomeni sismici naturali e lontani dal sito di stoccaggio;

CONSIDERATO che il MASE (Dipartimento Energia Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione III– Sicurezza Approvvigionamenti), con nota n. 89738 del 01 giugno 2023, ha comunicato che:

- ha chiuso la propria istruttoria con esito favorevole alla luce dei pareri acquisiti;
- è stato acquisito il parere favorevole della sezione competente della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie Sezione, espresso nel corso della riunione della Commissione del 2 maggio 2023, a cui ha partecipato anche il rappresentante regionale, nell'ambito della quale, come emerge dal relativo Verbale (prot. DgIS n. 81480 del 19.05.2023), si è concluso che *"... la Commissione, valutati tutti gli elementi illustrati dal relatore e i chiarimenti intervenuti in riunione, esprime parere tecnico favorevole per la istanza di sovrappressione relativa alla concessione di stoccaggio "SERGNANO STOCCAGGIO"*;
- in particolare, nel corso della suddetta riunione, sono stati approfonditi, in relazione al progetto, gli aspetti minerari, geologici, impiantistici, di buona gestione del giacimento, la configurazione e le caratteristiche delle reti di monitoraggio esistenti e i risultati dei tre anni di sperimentazione in sovrappressione svolte nei cicli di stoccaggio tra il 2008 e il 2011;

CONSIDERATO che lo stesso ministero evidenzia come il progetto assume rilevanza strategica in questo periodo caratterizzato da criticità per il sistema nazionale del gas naturale in considerazione delle riduzioni dei flussi di gas provenienti dalla Russia a seguito del conflitto Russia-Ucraina. In particolare, nell'istanza viene evidenziato che *"le attuali priorità strategiche indicate dal Governo per far fronte alle sfide legate all'attuale crisi energetica e alla ricerca di un assetto infrastrutturale volto a garantire una stabile condizione di sicurezza del sistema, rendono cruciale il tema della disponibilità di capacità aggiuntive di stoccaggio di gas"*;

ATTESO che la DGR 5328/2016 sopra citata, con riferimento alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica, prevede che:

"L'entità delle compensazioni ambientali non dovrà essere inferiore,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

complessivamente, al 2% dell'investimento previsto, comprensivo, per le attività di stoccaggio nel sottosuolo del gas naturale, del valore del cushion gas.

Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica dovranno essere indirizzate nella misura del 20% alla Regione, dell'almeno il 40% ai Comuni sede di stabilimento e per la restante parte ai Comuni interessati dalla concessione, proporzionata per il 50% alla superficie coinvolta dalla concessione e per il 50% alla popolazione residente".;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge n. 239/2004 (legge Marzano) in materia di riordino del settore energetico e di delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, secondo cui le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

RILEVATO che la suddetta DGR 20 giugno 2016, n. X/5328 ha disposto che mediante la stipula di un'apposita convenzione con il soggetto titolare della concessione venga individuata l'entità delle compensazioni ambientali che *"non dovrà essere inferiore, complessivamente, al 2% dell'investimento previsto"*;

ATTESO che la realizzazione di tali interventi e iniziative di compensazione e riequilibrio ambientale deve essere disciplinata da un Accordo da stipularsi tra la Regione Lombardia e la società Stogit S.p.A.;

DATO ATTO che in data 21 gennaio 2014, la Provincia di Cremona e Stogit S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione che prevede, tra l'altro, (i) l'individuazione da parte della Provincia delle possibili attività di compensazione/riequilibrio ambientale che saranno realizzate dai Comuni interessati dal Progetto secondo le percentuali concordate fra Provincia e Comuni, a cura e responsabilità della Provincia; (ii) che Stogit S.p.a. versi alla Provincia, quale compensazione per il "Progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio con esercizio al 105% della pressione iniziale", un contributo economico omnicomprensivo pari ad euro 1.100.000; (iii) l'erogazione del 100% dell'importo verrà eseguito all'avvenuto ottenimento dell'ultima autorizzazione ministeriale per l'esercizio definitivo in sovrappressione;

DATO ATTO che l'investimento sostenuto da STOGIT per il progetto di che trattasi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ammonta ad euro 57.999.000,00
(cinquantasettemilioninovecentonovantanovemila/00 euro);

TENUTO CONTO che Stogit S.p.A. si impegna quindi a corrispondere a Regione Lombardia, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 5328/2016 sopra richiamata, (i) un importo di euro 232.000,00 (duecentotrentaduemila/00 euro), corrispondente al 20% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per il Progetto, quale quota destinata alla Regione e (ii) un importo di euro 464.000,00 (quattrocentosessantaquattromila/00 euro), corrispondente al 40% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per il Progetto, quale quota destinata ai Comuni interessati dalla concessione di "Sergnano stoccaggio" (esclusi i Comuni sede di stabilimento per i quali è stata stipulata apposita convenzione come sopra riportato), per un totale pari ad euro 696.000,00 (seicentonovantaseimila/00 euro);

VISTO lo schema di accordo all'uopo predisposto, allegato parte sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che gli introiti derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Accordo tra Regione Lombardia e Stogit S.p.A., per l'annualità 2023 saranno introitati sui capitoli di entrata vincolata cap. 14360 e cap. 14362 e stanziati sui capitoli di spesa cap. 14361 e cap. 14363;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto schema di Accordo per specifici interventi e iniziative di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al progetto di "AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO DEL GIACIMENTO DA REALIZZARSI MEDIANTE L'INCREMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A VALORI MASSIMI PARI AL 105% DELLA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA" ed interessante il sito "Sergnano Stoccaggio";

STABILITO che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione;

RITENUTO di demandare al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima l'adozione degli atti necessari al perfezionamento ed all'attuazione del presente Accordo;

CONSIDERATO che Regione Lombardia si impegna a dar corso agli atti di competenza per pervenire all'intesa con lo Stato prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.D. 04 febbraio 2011 in relazione al Progetto "Ampliamento della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria", entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente delibera;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

RICHIAMATO altresì l'Obiettivo Strategico 5.1.2 *"Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche"* del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023;

VISTA la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia e Stogit S.p.A., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto il riconoscimento della somma pari ad euro 696.000,00 (seicentonovantaseimila/00) per specifici interventi e iniziative relative a misure di compensazione e riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione del progetto di "AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO DEL GIACIMENTO DA REALIZZARSI MEDIANTE L'INCREMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A VALORI MASSIMI PARI AL 105% DELLA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA", all'interno della concessione di "Sergnano Stoccaggio", ricadente in territorio della provincia di Cremona;
2. di stabilire che si provvederà tramite successivo provvedimento di variazione di bilancio a garantire lo stanziamento dell'importo pari a € 696.000,00 (seicentonovantaseimila/00), a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1, sugli esistenti capitoli di entrata vincolata cap. 14360 e cap. 14362 e di rispettiva spesa cap. 14361 e cap. 14363 del bilancio di previsione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2023-2025 – Esercizio 2023;

3. di stabilire che Regione Lombardia si impegna a dar corso agli atti di competenza per pervenire all'intesa con lo Stato prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.D. 04 febbraio 2011 in relazione al Progetto *“Ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria”*, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente delibera;
4. di stabilire che alla sottoscrizione dell'Accordo, di cui al punto 1, provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione;
5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima l'adozione degli atti necessari al perfezionamento ed all'attuazione del suddetto Accordo;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge